

MEDICI CONVENZIONATI: FATTURAZIONE ELETTRONICA E OBBLIGHI CERTIFICATIVI

Nell'ambito della fatturazione elettronica e degli obblighi certificativi, recentemente l'Agenzia delle Entrate ha fornito significativi chiarimenti sugli obblighi certificativi dei compensi corrisposti ai medici in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale

La questione affrontata dall'Agenzia Entrate riguarda l'**obbligo di emissione della Certificazione Unica (CU)** da parte delle **Aziende Sanitarie Pubbliche (ASP)** nei confronti di **medici convenzionati** con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che aderiscono al **regime forfettario**.

L'incertezza nasce alla luce delle recenti **semplificazioni normative** introdotte dal **D.Lgs. n. 1/2024** (cd. "decreto Adempimenti") che, a partire dall'anno d'imposta 2024, ha esonerato i sostituti d'imposta dalla trasmissione della CU per i soggetti forfettari.

Rispondendo all'interpello n. 132 del 13 maggio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per i medici, convenzionati con il sistema sanitario nazionale e in regime forfettario, non vigendo l'obbligo di e-fatture, resta l'obbligo della certificazione unica.

1

L'azienda sanitaria che ha posto il quesito ha in essere numerose convenzioni con:

- medici di medicina generale,
- medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato
- e pediatri di libera scelta

ai quali corrisponde compensi professionali inquadrabili, ai fini Irpef, tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).

Quindi, per i medici forfettari convenzionati SSN resta obbligo della CU

Con l'introduzione delle semplificazioni fiscali previste dal D.Lgs. n. 1/2024, a partire dal periodo d'imposta 2024 è stato disposto l'esonero dall'invio della Certificazione Unica (CU) per i soggetti che corrispondono compensi a contribuenti in regime forfettario o di vantaggio.

L'obiettivo dichiarato è quello di ridurre gli adempimenti grazie alla generalizzazione della fatturazione elettronica, che permette all'Agenzia delle Entrate di acquisire in automatico i dati

reddituali. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2024, anche i contribuenti forfettari sono tenuti alla fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI).

Proprio in virtù di questa novità, il nuovo comma 6-septies dell'art. 4 del d.P.R. n. 322/1998 ha eliminato per i committenti l'obbligo di:

- redigere la CU,
- inviarla all'Agenzia,
- consegnarla al contribuente.

Ma i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i medici di continuità assistenziale, che operano in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, non emettono fattura elettronica e per loro continua a valere il foglio di liquidazione dei corrispettivi, documento che sostituisce la fattura in base all'art. 2 del D.M. 31 ottobre 1974.

Quindi, con la Risposta n. 132/2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento ufficiale sul tema. Una azienda sanitaria locale (ASP) ha chiesto all'Agenzia se sia legittimo non emettere la Certificazione Unica per i compensi erogati ai medici forfettari convenzionati. La domanda nasceva dalla nuova norma che esonera i committenti da tale obbligo, in quanto i dati dovrebbero risultare automaticamente disponibili tramite fatturazione elettronica. L'Agenzia ha ricordato che per i medici in convenzione con il SSN il foglio di liquidazione è un documento sostitutivo della fattura, valido ai fini fiscali e contabili. Questo documento, però, non transita nel Sistema di Interscambio (SdI) e non è accessibile in automatico dall'Agenzia delle Entrate. Di fatto, i redditi di questi medici non sono visibili telematicamente, rendendo necessario un altro strumento di tracciabilità.

Proprio perché non emettono fattura elettronica, i medici forfettari convenzionati non rientrano nel perimetro del comma 6-septies. Di conseguenza, l'obbligo di emissione della CU permane. L'Agenzia conferma la correttezza della prassi proposta dall'ASP, che ha continuato a inviare le CU anche nel 2025, includendo i compensi corrisposti ai medici in regime forfettario.

27/05/2025